

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1448-A

Relazione orale
Relatore ENRIQUES

ALLEGATO

TESTO PROPOSTO DALLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

Comunicato alla Presidenza il 18 giugno 2007

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2007

presentato dal Ministro per le politiche europee
di concerto col Ministro degli affari esteri
col Ministro della giustizia
col Ministro dell'economia e delle finanze
col Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali
col Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
col Ministro dello sviluppo economico
col Ministro dei trasporti
e col Ministro dell'interno

Comunicato alla Presidenza il 30 marzo 2007

ALLEGATO

EMENDAMENTI

esaminati dalla 14^a Commissione permanente
con indicazione del relativo esito procedurale

INDICE

Disegno di legge n. 1448:

- articolo 1	<i>Pag.</i> 3
- articolo 2	» 15
- articolo 5	» 16
- articolo 6	» 27
- articolo 7	» 30
- articolo 8	» 31
- articolo 9	» 33
- articolo 11	» 35
- articolo 12	» 38
- articolo 13	» 40
- articolo 14	» 41
- articolo 15	» 51
- articolo 16	» 52
- articolo 17	» 53
- articolo 18	» 69
- articolo 19	» 70
- articolo 20	» 73
- articolo 21	» 74
- articolo 22	» 75
- proposte di coordinamento	» 77

EMENDAMENTI**Art. 1.****1.12**

IL RELATORE

Ritirato

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. Gli allegati A e B, di cui all'articolo 9-bis, comma 1, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dalla presente legge, sono riportati alla fine dell'articolato.

Conseguentemente, sostituire gli articoli 2, 3, 4 e 5, con il seguente:

«Art. 2.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo l'articolo 9, sono inseriti i seguenti:

"Art. 9-bis.

*(Disposizioni generali relative alla delega al Governo
per l'attuazione di direttive comunitarie)*

1. La legge comunitaria annuale contiene due elenchi di direttive: allegati A e B.

2. A partire dalla data di entrata in vigore di ciascuna legge comunitaria annuale, il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi all'entrata in vigore della ciascuna legge comunitaria annuale, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore di ciascuna legge comunitaria annuale. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non preve-

dono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dall'entrata in vigore di ciascuna legge comunitaria annuale.

3. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 5 e 9, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 2 o 6 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.

5. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

6. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 2, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge da ciascuna legge comunitaria annuale, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 3, 4 e 5, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 2.

7. Ai decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, comma 5 della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano le condizioni e le procedure di cui all'articolo 11, comma 8.

8. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 2 non risultino esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi adottati dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Mi-

nistro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 4, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.

10. I commi 3, 4, 5, 6, 9 si applicano anche alle disposizioni occorrenti per dare attuazione a decisioni quadro, adottate nell'ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, contenute in ciascuna legge comunitaria annuale.

Art. 9-ter.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di ciascuna legge comunitaria annuale, ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 9-bis sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo

28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) nella stesura dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

h) qualora non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.

Art. 9-quater.

(Disposizioni generali relative alla delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuna legge comunitaria annuale, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore di ciascuna legge comunitaria annuale, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 9-ter, comma 1, lettera c).

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 4 e 9 dell'articolo 9-bis.

Art. 9-quinquies.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli di cui all'articolo 9, comma 2, le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del predetto articolo, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

Art. 9-sexies.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i principi ed i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vi-

gore di ciascuna legge comunitaria annuale, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite da ciascuna legge comunitaria annuale per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.

2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare".

2. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis.

(Attuazione in via regolamentare di disposizioni emanate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante decreto legislativo)

1. Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, con le procedure ivi previste."».

Conseguentemente, all'articolo 18, sopprimere i commi da 2 a 6.

1.1

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2006/86/CE, inserire la seguente:

«2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio»;

e, dopo la direttiva 2006/88/CE, inserire la seguente:

«2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato

16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata)».

Conseguentemente, al comma 1, allegato A, sopprimere le seguenti direttive:

«2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio»;

«2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata)».

1.2

MARCORA, PIGNEDOLI, LADU, MASSA, RANDAZZO

Accolto

Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:

«2006/124/CE della Commissione, del 5 dicembre 2006, che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, e la direttiva 2002/55/CE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi».

1.11

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:

«2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici».

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Attuazione della direttiva 2006/112/CE)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, è sostituito dal seguente:

"Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici."».

1.13

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, allegato A, sopprimere la seguente direttiva:

«2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici».

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Attuazione della direttiva 2006/112/CE)

1. L'articolo 2 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 273, è sostituito dal seguente:

"Art. 2.

(Periodo di applicazione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano nei limiti temporali previsti dalla direttiva 2006/138/CE del Consiglio, del 19 dicembre

2006, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto relativamente al periodo di applicazione del regime di imposta sul valore aggiunto applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione e a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici."».

1.3 (v. testo 2)

LEGNINI

Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2006/88/CE, inserire la seguente:

«2006/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada».

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei trasporti e del Ministro delle politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva 2006/94/CE, relativa a talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada, finalizzate alla liberalizzazione del trasporto di veicoli nuovi di fabbrica tramite altri veicoli nuovi, provvisti di sola targa provvisoria, destinati all'esportazione».

1.3 (testo 2)

LEGNINI

Respinto

Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2006/88/CE, inserire la seguente:

«2006/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa all'emanazione di talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada».

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante Nuovo codice della strada)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con la procedura indicata all'articolo 2, commi 2, 3 e 4 della stessa, su proposta del Ministro dei trasporti e del Ministro delle politiche europee, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in attuazione delle disposizioni previste dalla direttiva 2006/94/CE, relativa a talune norme comuni in materia di trasporti di merci su strada, finalizzate alla liberalizzazione del trasporto di veicoli nuovi di fabbrica tramite altri veicoli nuovi, provvisti di sola targa provvisoria, destinati all'esportazione, al fine di adeguare la disciplina nazionale a quella generalmente adottata negli altri Paesi dell'Unione europea».

1.4

IL GOVERNO

Accolto

Al comma 1, allegato B, dopo la direttiva 2006/121/CE, aggiungere la seguente:

«2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni.».

1.5

ALLOCCA

Respinto

Al comma 3, in fine, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».

1.6

IL RELATORE

Accolto

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «sessanta giorni».

1.7

IL RELATORE

Accolto

Al comma 5, sostituire le parole: «diciotto mesi» con le seguenti: «ventiquattro mesi».

1.8

IL RELATORE

Accolto

Sopprimere il comma 6.

Conseguentemente, dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. Alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

"Art. 11-bis. - (Attuazione in via regolamentare di disposizioni adottate dalla Commissione europea in attuazione di direttive recepite mediante decreto legislativo). - 1. Contestualmente o dopo l'entrata in vigore di decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si è riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della citata legge n. 400 del 1988, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della presente legge, con le procedure ivi previste."».

1.9

IL RELATORE

Precluso

Al comma 6, dopo le parole: «recepirlle nell'ordinamento nazionale», inserire le seguenti: «, entro tre mesi dall'entrata in vigore delle predette disposizioni attuative della Commissione europea, salvo il rispetto di un diverso termine dalle stesse indicato,».

1.10

IL RELATORE

Accolto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.».

Art. 2.**2.1**

ALLOCCA

Respinto

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «che ciascuna infrazione presenta in astratto», aggiungere le seguenti: «del grado di colpevolezza dell'autore»,».

2.2

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

«h) qualora non siano d'ostacolo i diversi termini di recepimento, vengono attuate con unico decreto legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o comunque comportano modifiche degli stessi atti normativi.».

Art. 5.**5.1**

VEGAS, CASOLI, BONFRISCO, STIFFONI

Respinto*Sopprimere l'articolo.*
_____**5.3**

IL RELATORE

Accolto*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, per l'adozione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2005/60/CE con le norme legislative vigenti nella stessa materia, è prorogato al 30 giugno 2008.».

_____**5.2**

IL RELATORE

Ritirato*Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.*
_____**5.0.1**

IL RELATORE

Ritirato*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)*

1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per la finanza pubblica.».

Conseguentemente, dopo l'allegato B, aggiungere il seguente:

«ALLEGATO C

2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio;

2006/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, che modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti e la direttiva 94/35/CE sugli edulcoranti destinati ad essere utilizzati nei prodotti alimentari;

2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, relativa alle franchigie fiscali applicabili all'importazione di merci oggetto di piccole spedizioni a carattere non commerciale provenienti dai Paesi terzi (versione codificata);

2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sulla patente di guida (rifusione);

2006/130/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l'esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare;

2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante abrogazione della direttiva 1999/21/CE.».

5.0.2

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 8, comma 5, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, l'aliena è sostituito dal seguente: "Il disegno di legge di cui al comma 4 deve contenere una nota aggiuntiva, aggiornata al 31 dicembre, in cui il Governo:"».

5.0.3 (v. testo 2)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)*

1. All'articolo 15-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-*bis*. Quando uno degli atti della Comunità europea, di cui al comma 1 è posto esplicitamente alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delle politiche europee comunica al Parlamento tali atti della Comunità europea.”».

5.0.3 (testo 2) (v. testo 3)

IL RELATORE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.***(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)*

1. All'articolo 15-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

“3-*bis*. Quando uno degli atti della Comunità europea, di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delle politiche europee comunica al Parlamento tali atti della Comunità europea, secondo modalità stabilite d'intesa fra Parlamento e Governo.”».

5.0.3 (testo 3)

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 15-*bis* della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-*bis*. Quando uno degli atti della Comunità europea di cui al comma 1 è posto alla base di un disegno di legge di iniziativa governativa, di un decreto-legge, o di uno schema di decreto legislativo sottoposto al parere parlamentare, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per le politiche europee comunica al Parlamento tali atti della Comunità europea, secondo modalità stabilite di volta in volta d'intesa fra i Presidenti delle Camere e il Governo."».

5.0.4

IL RELATORE

Accolto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. Il comma 1213 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:

1213. Dopo l'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, è inserito il seguente:

"Art. 16-bis.

(Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto comunitario)

1. Al fine di prevenire l'instaurazione delle procedure d'infrazione di cui agli articoli 226 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunità europea o per porre termine alle stesse, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati adottano ogni misura necessaria a porre tempestivamente rime-

dio alle violazioni, loro imputabili, degli obblighi degli Stati nazionali derivanti dalla normativa comunitaria. Essi sono in ogni caso tenuti a dare pronta esecuzione agli obblighi derivanti dalle sentenze rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 1, del citato Trattato.

2. Lo Stato esercita nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, che si rendano responsabili della violazione degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria o che non diano tempestiva esecuzione alle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee, i poteri sostitutivi necessari, secondo i principi e le procedure stabiliti dall'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dall'articolo 11, comma 8, della presente legge.

3. Lo Stato ha diritto di rivalersi nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 indicati dalla Commissione europea nelle regolazioni finanziarie operate a carico dell'Italia a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri Fondi aventi finalità strutturali.

4. Lo Stato ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni degli obblighi di cui al comma 1 degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 228, paragrafo 2, del Trattato istitutivo della Comunità europea.

5. Lo Stato ha altresì diritto di rivalersi sulle regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti territoriali, gli altri enti pubblici e i soggetti equiparati, i quali si siano resi responsabili di violazioni delle disposizioni della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e dei relativi Protocolli addizionali, degli oneri finanziari sostenuti per dare esecuzione alle sentenze di condanna rese dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato in conseguenza delle suddette violazioni.

6. Lo Stato esercita il diritto di rivalsa di cui ai commi 3, 4 e 5:

a) nei modi indicati al comma 7, qualora l'obbligato sia un ente territoriale;

b) mediante prelevamento diretto sulle contabilità speciali obbligatorie istituite presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, ai sensi della legge 20 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, per tutti gli enti e gli organismi pubblici, diversi da quelli indicati nella lettera a), assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) nelle vie ordinarie, qualora l'obbligato sia un soggetto equiparato ed in ogni altro caso non rientrante nelle previsioni di cui alle lettere a) e b).

7. La misura degli importi dovuti allo Stato a titolo di rivalsa, comunque non superiore complessivamente agli oneri finanziari di cui ai commi 3, 4 e 5, è stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro tre mesi dalla notifica, nei confronti degli obbli-

gati, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati e reca la determinazione dell'entità del credito dello Stato nonché l'indicazione delle modalità e i termini del pagamento, anche rateizzato. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato.

8. I decreti ministeriali di cui al comma 7, qualora l'obbligato sia un'ente territoriale, sono emanati previa intesa sulle modalità di recupero con gli enti obbligati. Il termine per il perfezionamento dell'intesa è di quattro mesi decorrenti dalla data della notifica, nei confronti dell'ente territoriale obbligato, della sentenza esecutiva di condanna della Repubblica italiana. L'intesa ha ad oggetto la determinazione dell'entità del credito dello Stato e l'indicazione delle modalità e dei termini del pagamento, anche rateizzato. Il contenuto dell'intesa è recepito, entro un mese dal perfezionamento, in un provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze che costituisce titolo esecutivo nei confronti degli obbligati. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

9. In caso di mancato raggiungimento dell'intesa, all'adozione del provvedimento esecutivo indicato nel comma 8 provvede il Presidente del Consiglio dei ministri, nei successivi quattro mesi, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di oneri finanziari a carattere pluriennale o non ancora liquidi, possono essere adottati più provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri in ragione del progressivo maturare del credito dello Stato, seguendo il procedimento disciplinato nel presente comma.

10. Le notifiche indicate nei commi 6 e 7 sono effettuate a cura e spese del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. I destinatari degli aiuti di cui all'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea possono avvalersi di tali misure agevolative solo se dichiarano, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti che sono individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, e specificati nel decreto di cui al presente comma.".

2. I commi da 1214 a 1223 della stessa legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.».

5.0.5

IL RELATORE

Ritirato

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche alla legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, nel primo periodo, le parole: "secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio", sono sostituite dalle seguenti: "secondo tariffe determinate in modo da garantire integrale copertura del costo effettivo del servizio."».

5.0.6 (v. testo 2)

ALBONETTI, ALLOCCA

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 16 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

“4-bis. Le risorse finanziarie già stanziare nei bilanci delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2007, per la realizzazione di interventi in campo ambientale, finalizzati al superamento di procedure di infrazione comunitaria, sono escluse dal complesso delle spese finali valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, di cui all'articolo 1, comma 656 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 5-bis, determinati in 40 milioni di euro, si provvede mediante un aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 40 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009.

5.0.6 (testo 2)

ALBONETTI, ALLOCCA

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Interventi in campo ambientale per il superamento di procedure di infrazione comunitaria)

1. Le risorse finanziarie già stanziare nei bilanci delle regioni a statuto ordinario per l'anno 2007, per la realizzazione di interventi in campo ambientale, finalizzati al superamento di procedure di infrazione comunitaria, sono escluse dal complesso delle spese finali valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, di cui all'articolo 1, comma 656 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 5-bis, determinati in 40 milioni di euro, si provvede mediante un aumento delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 40 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009.

5.0.7

ALBONETTI, ALLOCCA

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 1, comma 658 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

1. All'articolo 1, comma 658, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

“*b-bis)* spese per interventi in materia di tutela dell'ambiente, finalizzati al superamento di procedure d'infrazione comunitaria.”».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'articolo 5-bis, determinati in 40 milioni di euro, si provvede mediante un aumento delle aliquote

di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggior gettito complessivo pari a 40 milioni di euro annui per il triennio 2007-2009.

5.0.8

BUTTIGLIONE, VEGAS

Respinto

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

(Norme per la qualificazione sul diritto e la organizzazione comunitaria del personale dirigenziale)

1. Presso ogni Amministrazione centrale dello Stato e presso ogni Regione è istituito un Ufficio per gli Affari Comunitari ed Europei (d'ora in poi UACE).

La collocazione, la dotazione organica e il responsabile dell'Ufficio vengono determinati in maniera autonoma dalla singole Amministrazioni.

A tale ufficio è demandato il compito di raccogliere le indicazioni degli Uffici dell'Amministrazione della quale è espressione, allo scopo di assicurare la migliore partecipazione dell'Italia alle attività delle Comunità Europee.

Nello specifico a tale ufficio è demandata, nel corso della fase ascendente, la predisposizione della posizione da rappresentare in sede comunitaria e in fase discendente la predisposizione degli schemi di atti normativi comunitari in coerenza con gli obiettivi fissati dalle leggi comunitarie nazionali e regionali.

I responsabili dell'UACE collaborano con le attività del tavolo tecnico del Comitato per gli Affari Comunitari ed Europei nelle materie di propria competenza, allo scopo di rappresentare le rispettive posizioni e favorire il miglior coordinamento nazionale delle politiche comunitarie.

Nel rispetto dell'autonomia dei singoli Ministeri e delle Amministrazioni regionali e senza oneri a carico dei rispettivi bilanci gli UACE viene destinato preferibilmente personale che abbia prestato servizio presso le Istituzioni e le Agenzie Comunitarie.

2. Il provvedimento di invio degli esperti nazionali distaccati presso le sedi comunitarie va adottato entro 15 giorni dalla richiesta, ai sensi dell'articolo 17, comma 14 della legge n. 121 del 1997 e successive modifiche.

La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

3. Gli Esperti nazionali, che siano dipendenti pubblici, al rientro in Italia al termine del distacco presso le sedi comunitarie possono, previa domanda scritta al Presidente del Consiglio dei ministri e per sua delega al Ministro per le politiche comunitarie, essere assegnati temporaneamente al Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri per un periodo massimo di 3 anni prima di far rientro alle rispettive amministrazioni di appartenenza. Nel corso di tale periodo gli esperti nazionali distaccati vengono assegnati al CIACE secondo le rispettive competenze.

La norma non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.».

5.0.9

IL GOVERNO

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Modifiche all'articolo 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11)

1. All'articolo 2, della legge della legge 4 febbraio 2005, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-bis. Al fine del funzionamento del CIACE, la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per il coordinamento delle Politiche comunitarie, potrà valersi, entro un contingente massimo di 20 unità, di personale appartenente alla terza area o qualifiche equiparate, in posizione di comando proveniente da altre amministrazioni, al quale si applica la disposizione di cui all'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, scelto prioritariamente tra coloro che hanno maturato un periodo di servizio di almeno due anni, o in qualità di esperto nazionale distaccato presso le Istituzioni dell'Unione europea, o presso organismi dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.";

b) il comma 5 è soppresso.».

5.0.10

IL GOVERNO

Respinto

Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

«Art. 5-bis.

(Funzionari diplomatici presso le istituzioni dell'Unione europea)

1. Nei limiti delle risorse disponibili, il Ministero degli affari esteri può mettere a disposizione delle istituzioni dell'Unione europea fino a dieci funzionari della carriera diplomatica, destinati a prestare servizio presso le predette istituzioni, le loro delegazioni ed uffici nei Paesi terzi o presso organizzazioni internazionali o regionali, nonché presso strutture di direzione e gestione di specifiche iniziative o operazioni nell'ambito della Politica estera e di sicurezza comune.

2. Il servizio prestato all'estero ai sensi del primo comma è valutato ai fini dello sviluppo professionale degli interessati.

3. I predetti funzionari, oltre allo stipendio tabellare, agli assegni di carattere fisso e continuativo ed alla retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, percepiscono un'indennità, senza assegno di rappresentanza, pari all'80 per cento di quella determinata ai sensi dell'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, detratta quella eventualmente concessa dalle istituzioni dell'Unione europea.».

Art. 6.**6.1**

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: «delle banane e dei fiori» nonché le parole da: «e di eventuali organismi» fino a: «controlli di conformità».

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere i seguenti:

«1-ter. Il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali può, con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, individuare ulteriori organismi di controllo.

1-quater. L'AGEA assume l'incarico di coordinamento delle attività dei controlli di conformità degli organismi di cui al comma precedente.

1-quinquies. Il Ministro per le politiche agricole alimentari e forestali può, con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome, aggiungere altri settori merceologici a quello del comma 1-bis, una volta verificata la compatibilità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol S.p.a.».

6.2

STIFFONI

Respinto

Sostituire le parole: «avvalendosi dell'Agecontrol s.p.a. e di eventuali organismi di controllo a tale fine individuati e assumendo l'incarico del coordinamento delle attività dei predetti controlli di conformità» con le seguenti: «assumendo l'incarico del coordinamento delle attività svolte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione ai predetti controlli di conformità».

6.0.1

DE PETRIS, SILVESTRI, ALLOCCA

Accolto

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

(Attuazione di obblighi comunitari per il finanziamento all'energia da fonti rinnovabili)

1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE, con particolare riferimento all'articolo 2 della direttiva medesima, nonché al fine di risolvere le connesse procedure di infrazione in corso, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi. Resta ferma, ai sensi del comma 1118 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, la potestà di deroga in capo al Ministro dello sviluppo economico che, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, provvede con propri decreti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, a definire le condizioni e le modalità per l'eventuale riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici impianti già autorizzati e non ancora in esercizio».

6.0.2

ALLOCCA, SODANO, CONFALONIERI

Ritirato

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche all'articolo 1, commi 1117 e 1118 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in applicazione della direttiva 2002/95/CE, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità)

1. Ai fini della piena e corretta applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, il secondo periodo del comma 1117 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente: "Sono fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli impianti realizzati ed operativi".

2. Ai fini della piena e corretta applicazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, il secondo periodo del comma 1118 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso».

Art. 7.

7.1

DE PETRIS, SILVESTRI, CUSUMANO, BOSONE, PIGNEDOLI, MASSA, CAFORIO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

7.2

MARCORA, PIGNEDOLI, BATTAGLIA Giovanni, BETTINI, BOSONE, LADU, MASSA,
RANDAZZO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

7.3

STIFFONI, POLLEDRI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

7.4

ALLOCCA, EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, NARDINI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

7.5

VEGAS, CASOLI, BONFRISCO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

Art. 8.**8.1**

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «attribuiscono loro» con le seguenti: «attribuiscono a detti centri».

8.2MARCORA, PIGNEDOLI, BATTAGLIA Giovanni, BETTINI, LADU, MASSA,
RANDAZZO**Accolto**

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1028/2006, ai produttori aventi fino a cinquanta galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita con un cartello a caratteri chiari e leggibili».

8.3

MARCORA

Accolto

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta le opportune norme tecniche che consentono alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta di aggiornare direttamente, per i centri di imballaggio di propria competenza, l'elenco di cui al periodo precedente, provvedendo di propria iniziativa all'inclusione dei centri nel predetto elenco e alla cancellazione di cui al comma 3».

8.4

DE PETRIS, SILVESTRI

Ritirato

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1, paragrafo 2 e all'art. 4, paragrafo 3, secondo periodo, del regolamento (CE) n.1028/2006».

8.5

IL RELATORE

Ritirato

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Le disposizioni dei commi precedenti relative a materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano, hanno natura sostitutiva ai sensi dell'articolo 117, comma 5, della Costituzione, e perdono efficacia dal momento dell'entrata in vigore delle relative norme regionali o provinciali».

8.0.1

MARCORA, PIGNEDOLI, LADU, MASSA, RANDAZZO

Accolto

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.

(Modifiche all'articolo 20, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13)

1. All'articolo 20, comma 1, della legge 6 febbraio 2007, n. 13, dopo le parole: “centri autorizzati di assistenza fiscale (CAAF)” sono inserite le seguenti: “o i centri di assistenza agricola (CAA)”».

Art. 9.**9.1**

MARCORA, DE PETRIS, PIGNEDOLI, BATTAGLIA Giovanni, BETTINI, BOSONE,
LADU, MASSA, RANDAZZO

Accolto

Sopprimere l'articolo.

9.2

ALLOCCA, EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, NARDINI, SILVESTRI

Accolto

Sopprimere l'articolo.

9.3

VEGAS, CASOLI, BONFRISCO, STIFFONI

Accolto

Sopprimere.

9.4

DE PETRIS, SILVESTRI, MARCORÀ, CUSUMANO, BOSONE, PIGNEDOLI, MASSA

Precluso

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. All'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n.286, le parole: “non possono essere colorate se non contengono anche” sono sostituite dalle seguenti: “devono contenere”.

2. All'articolo 2 della legge 3 aprile 1961, n.286, le parole: “colorate in violazione del divieto” sono sostituite dalle seguenti: “non conformi alle disposizioni”».

9.5

ALLOCCA, EMPRIN GILARDINI, VALPIANA, NARDINI

Precluso

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. L'articolo 1 della legge 3 aprile 1961, n. 26 è sostituito dal seguente:

"Art 1.

1. È fatto obbligo per le: bevande analcoliche vendute con denominazioni di fantasia, il cui gusto ed aroma fondamentale deriva dal loro contenuto di essenze di agrumi, o di paste aromatizzanti di agrumi, di riportare in etichetta la percentuale contenuta di succo di agrumi."».

Art. 11.**11.0.1**

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche alla legge 6 febbraio 2007 n. 13, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006)

1. All'articolo 25 della legge 6 febbraio 2007, n. 13, le parole: «del 21 ottobre 2001», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del 15 ottobre 2001».

11.0.2

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Attuazione di direttive comunitarie in materia di divieti e limitazioni d'uso di sostanze e preparati pericolosi. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904 che recepisce direttiva 76/769/CEE)

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 904, è aggiunto il seguente capoverso: «articoli di puericultura: qualsiasi prodotto destinato a conciliare il sonno, il rilassamento, l'igiene, il nutrimento e il succhiare dei bambini, ovverosia destinato alla cura delle attività giornaliere dei bambini e le cui parti accessibili possono essere messe in bocca»».

11.0.3/1

IL GOVERNO

Accolto

All'emendamento 11.0.3 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, alinea, dopo la rubrica dell'articolo 2449 sopprimere la parola: «1.»;

b) al comma 1, alinea, al quarto comma dell'articolo 2449, sostituire le parole: «dell'ultimo comma 8» con le parole: «del sesto comma»;

c) al comma 2, sopprimere le parole: «Entro il 1° luglio 2008.»;

d) al comma 2, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 2346, ultimo comma,» con le parole: «ai sensi dell'articolo 2346, sesto comma,».

11.0.3

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis.

(Modifiche all'articolo 2449 del codice civile)

1. L'articolo 2449 del codice civile è sostituito dal seguente:

“Art. 2449. - (*Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici*). - 1. Se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto può ad essi conferire la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci, ovvero componenti del consiglio di sorveglianza, proporzionale alla partecipazione al capitale sociale.

Gli amministratori e i sindaci o i componenti del consiglio di sorveglianza nominati a norma del primo comma possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati. Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall'assemblea. Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

I sindaci, ovvero i componenti del consiglio di sorveglianza, restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.

Alle società che fanno ricorso al capitale di rischio si applicano le disposizioni dell'ultimo comma 8 dell'articolo 2346. Il consiglio di amministrazione può altresì proporre all'assemblea, che delibera con le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria, che i diritti amministrativi previ-

sti dallo statuto a favore dello Stato o degli enti pubblici siano rappresentati da una particolare categoria di azioni. A tal fine è in ogni caso necessario il consenso dello Stato o dell'ente pubblico a favore del quale i diritti amministrativi sono previsti".

2. Entro il 1° luglio 2008, il consiglio di amministrazione, nelle società che ricorrono al capitale di rischio e nelle quali sia prevista la nomina di amministratori ai sensi dell'articolo 2449 del codice civile, nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, adegua lo statuto entro otto mesi da tale data, prevedendo che i diritti amministrativi siano rappresentati da strumenti finanziari, non trasferibili e condizionati alla persistenza della partecipazione dello Stato o dell'ente pubblico, ai sensi dell'articolo 2346, ultimo comma, del codice civile. Scaduto il predetto termine di otto mesi, perdono efficacia le disposizioni statutarie non conformi alle disposizioni dell'articolo 2449, come sostituito dal comma 1."».

Art. 12.**12.1**

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla stessa», con le seguenti: «, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, previo parere dei competenti organi parlamentari e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4».

12.2

ALLOCCA, NARDINI

Precluso

Al comma 1, sostituire le parole: «e criteri direttivi fissati dalla stessa», con le seguenti: «fissati dalla direttiva 2002/89/CE del Consiglio, del 28 novembre 2002, e dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 2003, n. 306».

12.3

BINETTI, SOLIANI

Accolto

Al comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Tali disposizioni dovranno contenere misure efficaci per evitare che siano messe in commercio sostanze pericolose, con particolare riferimento alla fase dell'importazione e dello stoccaggio, anche mediante l'adozione di etichettature che possano consentire la tracciabilità dei prodotti sin dalla loro produzione».

12.0.1

PIGNEDOLI, SOLIANI

Accolto

Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

«Art. 12-bis.

(Modifica al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146)

1. Ai fini del coordinamento con la normativa e le raccomandazioni comunitarie ed internazionali, a partire dal 1° gennaio 2008, le modalità di allevamento previste dal numero 22 dell'Allegato di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, sono entrambe consentite».

Art. 13.**13.1**

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, sostituire le parole: «recanti norme correttive» con le seguenti: «recanti norme integrative, correttive, modificative ed abrogative».

13.2

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», inserire le seguenti: «nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4 della presente legge», nonché, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma», inserire le seguenti: «nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4 della presente legge».

13.3

ALLOCCA, TECCE, BONADONNA

Assorbito

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con la procedura indicata nell'articolo 1, commi 2, 3 e 4 della presente legge».

Art. 14.**14.1**

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 1, dopo le parole: «acquisito il parere», inserire le seguenti: «dei competenti organi parlamentari e».

Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « e le procedure di cui all'articolo 1, commi 2, 3 e 4».

14.2 (v. testo 2)

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dell'autorità nazionale competente designata», con le seguenti: «di una o più autorità nazionali competenti designate».

14.2 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «dell'autorità nazionale competente designata», con le seguenti: «di una o più autorità nazionali competenti designate» e, dopo le parole: «per le verifiche», inserire le seguenti: «, mediante le risorse già previste a legislazione vigente,».

14.3

ALLOCCA, MARTONE, DEL ROIO

Ritirato

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «le decisioni dell'autorità di cui alla presente lettera devono essere adottate in attuazione alla normativa nazionale vigente in materia di trasparenza, accesso, efficienza ed efficacia».

14.4

DE PETRIS, SILVESTRI

Ritirato

Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «sanzioni» inserire le seguenti: «amministrative e penali».

14.5

DE PETRIS, SILVESTRI

Accolto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «anche al fine di assicurare l'accesso alle informazioni e agli atti, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195».

14.6

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «destinazione a copertura delle spese» con le seguenti: «destinazione a integrale copertura delle spese».

14.7

DE PETRIS, SILVESTRI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) previsione, al fine di implementare il sistema di licenze FLEGT e prevenire il commercio di legname prodotto illegalmente, a decorrere dal termine di 12 mesi successivi all'entrata in vigore del quinto accordo di partenariato di cui all'art.1 del regolamento (CE) n.2173/2005, dell'obbligo di coprire con licenze FLEGT tutte le importazioni di legno e prodotti derivati di cui agli allegati II e III del medesimo regolamento non provenienti dalla Comunità europea».

14.8

DE PETRIS, SILVESTRI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) previsione, al fine di implementare il sistema di licenze FLEGT e prevenire il commercio di legname prodotto illegalmente, a decorrere dal termine di 12 mesi successivi all'entrata in vigore del quinto accordo di partenariato di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2173/2005, dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni di ricorrere esclusivamente, per le forniture di legno e prodotti derivati di cui agli allegati II e III del medesimo regolamento non provenienti dalla Comunità europea, a prodotti coperti da licenze FLEGT.».

14.9

ALLOCCA, MARTONE, SODANO, CONFALONIERI, DEL ROIO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore degli Accordi di Partenariato ai sensi del sistema FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea con almeno cinque Paesi Produttori, le Pubbliche Amministrazioni provvedono affinché tutti gli uffici pubblici coprano il fabbisogno di prodotti a base di legno coperti da certificazione FLEGT.

1-ter. Entro 18 mese dall'entrata in vigore della presente legge le Pubbliche Amministrazioni provvedono affinché nella disciplina degli acquisti da parte di tutti gli uffici pubblici sia stabilito un punteggio preferenziale ai prodotti in legname grezzo, semilavorato o finito e prodotti derivati, quali arredi, infissi, compensati, sfogliati, carta per uso sanitario, per uso grafico o per altro impiego, nonché prodotti stampati che godono di requisiti minimi di compatibilità sociale e ambientale, ovvero siano coperti da certificazione, in base a quanto stabilito ai commi 1-*quater* e 1-*quinquies*. Sono altresì corrispondenti ai requisiti minimi di compatibilità sociale e ambientale i prodotti fabbricati integralmente con fibre riciclate post-consumo.

1-*quater*. Le certificazioni di cui al comma 1-*ter* devono, in ogni caso, garantire che la gestione forestale:

- a) sia basata sul pieno rispetto delle leggi del paese di provenienza;
- b) rispetti principi e criteri internazionalmente riconosciuti, tra cui almeno quelli contenuti nelle Linee guida per la Gestione Forestale Sostenibile (GFS) attuate dall'International Tropical Timber Organization (ITTO), nei "Criteri, Indicatori e Linee Guida operative paneuropei per la GFS" approvati la Helsinki e nei Principi e Criteri del Forest Stewardship Council (FSC);

c) rispetti l'equilibrio dei diversi eco-sistemi forestali locali, e ne preservi pienamente la diversità biologica;

d) assicuri che il legno non provenga da foreste con alto valore di conservazione non certificate, ovvero da paesaggi forestali intatti;

e) non comporti il prelievo del legno in aree o unità forestali dove siano stati denunciati casi di violazione dei diritti umani, tradizionali o consuetudinari delle popolazioni locali, o dove vi siano in corso seri contrasti che abbiano comportato violenza o lotte con le popolazioni indigene o con altre parti interessate;

f) avvenga nel pieno rispetto delle normative previste dalla convenzione internazionale ILO sui diritti dei lavoratori.

g) richieda un impegno di lungo periodo ai responsabili della gestione forestale per il miglioramento della gestione stessa;

h) assicuri il coinvolgimento delle comunità locali e degli altri interessati nel processo di certificazione;

i) assicuri alle comunità locali una equa ripartizione dei profitti derivanti dal prelievo e dalla trasformazione delle risorse forestali;

j) escluda l'impiego di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) e di prodotti tossici e pericolosi per l'ambiente.

1-quinquies. Le certificazioni di cui al comma 1-ter devono inoltre assicurare che:

a) gli *standard* includano rigorosi criteri e indicatori di performance che coprono tutti gli aspetti relativi alla sostenibilità della gestione forestale: ambientali, sociali ed economici e identificano chiare soglie di riferimento.

b) gli *standard* siano stati sviluppati con la partecipazione attiva di rappresentanti degli interessi ambientali, economici e sociali, con meccanismi di consultazione trasparenti e basati sul consenso tra le parti interessate;

c) lo schema di certificazione assicuri con specifiche regole la salvaguardia delle foreste con alto valore di conservazione;

d) l'ente di certificazione è un ente terzo ed indipendente;

e) lo schema di certificazione preveda una partecipazione equilibrata dei tre principali gruppi d'interesse (ambientale, sociale ed economico) nei processi decisionali relativi agli *standard* di buona gestione;

f) lo schema di certificazione sia basato su rigorosi *standard* di performance che coprono tutti gli aspetti relativi alla sostenibilità della gestione forestale: ambientali, sociali ed economici e che identifichino chiare soglie di riferimento;

g) lo schema di certificazione assicuri una rigorosa e credibile rintracciabilità del prodotto lungo la filiera produttiva come elemento essenziale per l'etichettatura del prodotto stesso;

h) lo schema di certificazione sia ad adesione volontaria;

i) lo schema di certificazione assicuri la piena trasparenza durante il processo di certificazione; le relative informazioni sono accessibili al pubblico e a tutte le parti interessate;

j) lo schema di certificazione è basato su verifiche periodiche che almeno annuali condotte valutando in sito le attività di gestione forestale.

1-*sexies*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, stabilisce con proprio decreto i criteri per l'assegnazione e del punteggio preferenziale da assegnare in sede di bando, gara di acquisto o pubblico appalto, ai prodotti che godono di requisiti minimi di compatibilità sociale e ambientale, ovvero siano coperti da certificazione, ai sensi dei commi 1-*quater* e 1-*quinquies*.

1-*septies*. L'idoneità degli schemi di certificazione attualmente esistenti o che dovessero svilupparsi successivamente, ai sensi dei commi 1-*quater* e 1-*quiquies*, è valutata da una Commissione istituita presso il Ministero dell'ambiente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detta Commissione è costituita da 11 membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica, designati come segue: un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; un esperto in materia di Cooperazione designato dal Ministro degli Affari esteri; un esperto laureato in botanica e uno in scienze naturali designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; un esperto in antropologia, designato dal Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali; un esperto in legnami e foreste, designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13, della legge n. 349/1986; un esperto di gestione del territorio e sviluppo compatibile designato dai coordinamenti delle organizzazioni non governative di sviluppo; un antropologo esperto in questioni indigene designato dalle associazioni ambientaliste e dai coordinamenti delle organizzazioni di sviluppo; un rappresentante designato dalle associazioni industriali delle filiere legno-arredo e carta, riconosciute sul piano nazionale».

14.10

ALLOCCA, MARTONE, SODANO, CONFALONIERI, DEL ROIO

Respinto

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-*bis*. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore degli Accordi di Partenariato ai sensi del sistema FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea con almeno cinque Paesi Produttori, la licenza di importazione FLEGT è richiesta per tutte 19 importazioni di prodotti a base di legno. Entro

sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con il Ministero per le politiche europee, e con i Ministeri per lo sviluppo economico, degli affari esteri, della giustizia e per gli Affari regionali e le autonomie locali, acquisito il parere dell'Agenzia delle Dogane, stabilisce con proprio decreto i termini e le modalità per l'applicazione della presente legge, stabilendo altresì le sanzioni da irrogare in caso di violazione, in modo tale che le sanzioni risultino dissuasive.

1-ter. Entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge le pubbliche amministrazioni provvedono affinché tutti gli uffici pubblici coprano il fabbisogno di prodotti in legname grezzo, semilavorato o finito e prodotti derivati, quali arredi, infissi, compensati, sfogliati, carta per uso sanitario, per uso grafico o per altro impiego, nonché prodotti stampati che godono di requisiti minimi di compatibilità sociale e ambientale, ovvero siano coperti da certificazione, in base a quanto stabilito nei commi *1-quater* e *1-quinquies*, con una quota del 30 per cento del fabbisogno stesso per il primo anno, 400 per cento per l'anno successivo, 60 per cento per l'anno ancora successivo e del 90 per cento per quello successivo. Sono altresì corrispondenti ai requisiti minimi di compatibilità sociale e ambientale i prodotti fabbricati integralmente con fibre riciclate post-consumo.

1-quater. Le certificazioni di cui al comma *1-ter* devono, in ogni caso, garantire che la gestione forestale:

- a)* sia basata sul pieno rispetto delle leggi del paese di provenienza;
- b)* rispetti principi e criteri internazionalmente riconosciuti, tra cui almeno quelli contenuti nelle Linee guida per la Gestione Forestale Il Sostenibile (GFS) attuate dall'International Tropical Timber Organization (ITTO), nei «Criteri, Indicatori e Linee Guida operative paneuropei per la GFS» approvati a Helsinki e nei Principi e Criteri del Forest Stewardship Council (FSC);
- c)* rispetti l'equilibrio dei diversi eco-sistemi forestali locali, e ne preservi pienamente la diversità biologica;
- d)* assicuri che il legno non provenga da foreste con alto valore di conservazione non certificate, ovvero da paesaggi forestali intatti;
- e)* non comporti il prelievo del legno in aree o unità forestali dove siano stati denunciati casi di violazione dei diritti umani, tradizionali o consuetudinari delle popolazioni locali, o dove vi siano in corso seri contrasti che abbiano comportato violenza o lotte con le popolazioni indigene o con altre parti interessate;
- f)* avvenga nel pieno rispetto delle normative previste dalla convenzione internazionale ILO sui diritti dei lavoratori;
- g)* richieda un impegno di lungo periodo ai responsabili della gestione forestale per il miglioramento della gestione stessa;

h) assicuri il coinvolgimento delle comunità locali e degli altri interessati nel processo di certificazione;

i) assicuri alle comunità locali una equa ripartizione dei profitti derivanti dal prelievo e dalla trasformazione delle risorse forestali;

j) escluda l'impiego di Organismi Geneticamente Modificati (OGM) e di prodotti tossici e pericolosi per l'ambiente.

1-*quinquies*. Le certificazioni di cui al comma 1-*ter* devono inoltre assicurare che:

a) gli *standard* includono rigorosi criteri e indicatori di performance che coprono tutti gli aspetti relativi alla sostenibilità della gestione forestale: ambientali, sociali ed economici e identificano chiare soglie di riferimento;

b) gli *standard* siano stati sviluppati con la partecipazione attiva di rappresentanti degli interessi ambientali, economici e sociali, con meccanismi di consultazione trasparenti e basati sul consenso tra le parti interessate;

c) lo schema di certificazione assicuri con specifiche regole la salvaguardia delle foreste con alto valore di conservazione;

d) l'ente di certificazione è un ente terzo ed indipendente;

e) lo schema di certificazione preveda una partecipazione equilibrata dei tre principali gruppi d'interesse (ambientale, sociale ed economico) nei processi decisionali relativi agli *standard* di buona gestione;

f) lo schema di certificazione sia basato su rigorosi *standard* di performance che coprono tutti gli aspetti relativi alla sostenibilità della gestione forestale: ambientali, sociali ed economici e che identifichino chiare soglie di riferimento;

g) lo schema di certificazione assicuri una rigorosa e credibile rintracciabilità del prodotto lungo la filiera produttiva come elemento essenziale per l'etichettatura del prodotto stesso;

h) lo schema di certificazione sia ad adesione volontaria;

i) lo schema di certificazione assicuri la piena trasparenza durante il processo di certificazione; le relative informazioni sono accessibili al pubblico e a tutte le parti interessate;

e) lo schema di certificazione basato su verifiche periodiche almeno annuali condotte valutando in sito le attività di gestione forestale.

1-*sexies*. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della funzione pubblica, stabilisce con proprio decreto i criteri per l'assegnazione del punteggio preferenziale da assegnare in sede di bando, gara di acquisto o pubblico appalto, ai prodotti che godono di requisiti minimi di compatibilità sociale e ambientale, ovvero siano coperti da certificazione, ai sensi dei commi 1-*quater* e 1-*quinquies*.

1-*septies*. L'idoneità degli schemi di certificazione attualmente esistenti o che dovessero svilupparsi successivamente, ai sensi dei commi 1-*quater* e 1-*quinquies*, è valutata da una Commissione istituita presso il

Ministero dell'ambiente, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Detta Commissione è costituita da 11 membri nominati con decreto del Presidente della Repubblica designati come segue: un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; un rappresentante del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico; un esperto in materia di Cooperazione designato dal Ministro degli affari esteri; un esperto laureato in botanica e uno in scienze naturali designati dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; un esperto in antropologia, designato dal Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali; un esperto in legnami e foreste, designato dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13, della legge n. 349/1986; un esperto di gestione del territorio e sviluppo compatibile designato dai coordinamenti delle organizzazioni non governative di sviluppo; un antropologo esperto in questioni indigene designato dalle associazioni ambientaliste e dai coordinamenti delle organizzazioni di sviluppo; un rappresentante designato dalle associazioni industriali delle filiere legno-arredo e carta, riconosciute sul piano nazionale».

14.0.1 (v. testo 2)

MARCORA, PIGNEDOLI, LADU, MASSA, RANDAZZO

Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

(Delega al governo per la modifica dell'articolo, 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in relazione alle sanzioni per le misure di sostegno dello sviluppo rurale)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati nella stessa, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della giustizia, disposizioni integrative e correttive per adeguare la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ai principi di proporzionalità della sanzione in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza, in applicazione del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione del 7 dicembre 2006, ed in particolare degli articoli 18 e 31.».

14.0.1 (testo 2)

MARCORA, PIGNEDOLI, LADU, MASSA, RANDAZZO

Accolto*Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:***«Art. 14-bis.***(Delega al Governo per la modifica dell'articolo, 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, in relazione alle sanzioni per l'indebita percezione delle misure di sostegno dello sviluppo rurale)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della giustizia, disposizioni integrative e correttive per adeguare la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, ai principi di proporzionalità della sanzione in base alla gravità, entità e durata dell'inadempienza, in applicazione del regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, ed in particolare degli articoli 18 e 31.».

14.0.2

IL RELATORE

Ritirato*Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:***«Art. 14-bis.***(Irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)*

1. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 7, comma 1, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

“*d*) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati messi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato non venga fornita nel termine di quattro mesi de-

correnti dalla data di spedizione o da quella in cui il mittente è venuto a conoscenza che è stata commessa una irregolarità o un'infrazione".»

14.0.3

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

«Art. 14-bis.

(Irregolarità nella circolazione dei prodotti soggetti ad accisa)

1. All'articolo 7, comma 1 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

“*d*) se i prodotti spediti dal territorio dello Stato non giungono a destinazione in un altro Stato membro e non è possibile stabilire il luogo in cui sono stati messi in consumo, l'irregolarità o l'infrazione si considera commessa nel territorio dello Stato e si procede alla riscossione dei diritti di accisa con l'aliquota in vigore alla data di spedizione dei prodotti, salvo che la prova della regolarità dell'operazione ovvero la prova che l'irregolarità o l'infrazione è stata effettivamente commessa fuori dal territorio dello Stato non venga fornita nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data di spedizione o da quella in cui il mittente è venuto a conoscenza che è stata commessa una irregolarità o un'infrazione”».

Art. 15.**15.1**

DE PETRIS, SILVESTRI

Accolto*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il decreto legislativo è adottato previo parere delle competenti commissioni parlamentari e con la procedura di cui agli articoli 1, commi 2, 3 e 4, e 2 della presente legge.».

15.2

IL RELATORE

Assorbito

Al comma 2, dopo le parole: «è adottato», inserire le seguenti: «nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e».

15.3

IL RELATORE

Accolto*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

Art. 16.**16.1**

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, dopo le parole: «è delegato ad adottare», inserire le seguenti: «, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2».

16.2

DE PETRIS, SILVESTRI

Accolto

Al comma 1, alle parole: «con la procedura indicata all'articolo 1, commi 2, 3 e 4» premettere le seguenti: «previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e».

16.3

IL RELATORE

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 17.**17.1**

DE PETRIS, SILVESTRI, ALLOCCA

Accolto

Al comma 1, alinea, dopo le parole: «combustibile nucleare esaurito,» inserire le seguenti: «ed allo scopo di garantire l'adeguata protezione della popolazione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva medesima,».

17.2 (v. testo 2)

DE PETRIS, SILVESTRI, ALLOCCA

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«a-bis) assicurare, nelle procedure autorizzative, di sorveglianza e controllo di cui al presente articolo, la previsione di misure atte a garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni o condizioni fissate, nonché delle disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la sicurezza dell'ambiente, l'adeguatezza delle condizioni di smaltimento e stoccaggio del materiale a destinazione, la tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate;

a-ter) assicurare il pieno rispetto del principio di informazione preventiva della popolazione anche nei casi di spedizione, trasferimento e transito del materiale radioattivo sulle misure di sorveglianza e controllo adottate, con particolare riferimento ai provvedimenti di protezione ambientale e sanitaria e al comportamento in caso di emergenza».

17.2 (testo 2)

DE PETRIS, SILVESTRI, ALLOCCA

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) assicurare, nelle procedure autorizzative, di sorveglianza e controllo di cui al presente articolo, la previsione di misure atte a garantire il rispetto delle eventuali prescrizioni o condizioni fissate, nonché delle disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la sicurezza dell'ambiente, l'adeguatezza delle condizioni di smaltimento e stoccaggio del materiale a destinazione, la tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni interessate;

a-ter) assicurare il pieno rispetto del principio di informazione preventiva delle autorità locali sulle misure di sorveglianza e controllo adot-

tate nei casi di spedizione, trasferimento e transito del materiale radioattivo, con particolare riferimento ai provvedimenti di protezione ambientale e sanitaria e al comportamento in caso di emergenza».

17.3 (v. testo 2)

DE PETRIS, SILVESTRI

Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere le seguenti:

«a-bis) prevedere, ai fini del consenso, del diniego o della fissazione di condizioni per l'autorizzazione, criteri e prescrizioni atti a ridurre al minimo l'impatto ambientale e sanitario del materiale e delle spedizioni, nonché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/117/Euratom;

a-ter) fermi restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, assicurare adeguate forme di consultazione e informazione di regioni ed enti locali anche con riguardo a quanto previsto dalla direttiva 2006/117/Euratom, con particolare riferimento alle domande, autorizzazioni e spedizioni che interessano il territorio di loro competenza;».

17.3 (testo 2)

DE PETRIS, SILVESTRI

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«a-bis) prevedere, ai fini del consenso, del diniego o della fissazione di condizioni per l'autorizzazione, criteri e prescrizioni atti a ridurre al minimo l'impatto ambientale e sanitario del materiale e delle spedizioni, nonché sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di violazione delle disposizioni attuative della direttiva 2006/117/Euratom;

a-ter) fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, assicurare adeguate forme di consultazione e informazione di regioni ed enti locali con riguardo a quanto previsto dalla direttiva 2006/117/Euratom, con particolare riferimento alle domande, autorizzazioni e spedizioni che interessano il territorio di loro competenza;».

17.10

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

17.4

DE PETRIS, SILVESTRI

Ritirato

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere autonome fattispecie delittuose per le condotte di abbandono e di traffico illecito di rifiuti radioattivi e di sorgenti radioattive orfane. Prevedere in tali casi la pena della reclusione in misura non inferiore nel minimo a due anni e non superiore nel massimo a otto anni, congiunta con adeguata pena pecuniaria, non inferiore nel minimo a cinquantamila euro e non superiore nel massimo a trecentomila euro. Prevedere apposita circostanza aggravante se dal fatto deriva pericolo per la vita o la salute delle persone o pericolo per l'ambiente, prevedendo un aumento di pena comunque non inferiore ad un terzo. Prevedere la possibilità che la circostanza aggravante di cui al precedente periodo non possa essere portata in bilanciamento con circostanze attenuanti. Prevedere l'obbligatorietà della confisca di materiale sequestrato, salvo che la legge o accordi internazionali vincolanti per l'Italia, non prevedano obblighi di restituzione o destinazione».

17.5

DE PETRIS, SILVESTRI

Precluso

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) prevedere autonome fattispecie delittuose per le condotte di abbandono e di traffico illecito di rifiuti radioattivi e di sorgenti radioattive orfane. Prevedere, in particolare:

1) che chiunque illegittimamente, con una o più operazioni cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, abbandona o smaltisce ingenti quantitativi di rifiuti radioattivi, sia punito con la pena della reclusione da due anni e sei mesi a otto anni e della multa da cinquantamila a duecentomila euro. Prevedere che le pene siano aumentate di un terzo se dal fatto deriva il pericolo di una compromissione durevole o rilevante delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria ovvero per la flora o per la fauna selvatica. Prevedere che, se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o l'incolumità delle persone, le pene siano aumentate fino alla metà e che l'aumento non possa essere comunque inferiore ad un terzo;

2) che sia punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 250.000 euro chiunque illegittimamente cede, acquista, trasferisce, importa o esporta sorgenti radioattive o materiale nucleare nonchè il detentore che si disfa illegittimamente di una sorgente radioattiva. Prevedere che la pena sia aumentata di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante delle ori-

ginarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria ovvero per la flora o per la fauna selvatica. Prevedere che, se dal fatto deriva il pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, si applichi la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da quindicimila a centomila euro;

3) che le circostanze aggravanti di cui ai numeri 1 e 2 non possano essere portate in bilanciamento con circostanze attenuanti. Prevedere comunque l'obbligatorietà della confisca del materiale sequestrato, salvo che la legge o accordi internazionali vincolanti per l'Italia non prevedano obblighi di restituzione o destinazione».

17.6

IL RELATORE

Precluso

Al comma 1, lettera b), sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Prevedere, salvo che la legge o accordi vincolanti per l'Italia non prevedano obblighi di restituzione o destinazione, l'obbligatorietà della confisca del materiale sequestrato, con la previsione di cautele particolari, in relazione alla pericolosità dei beni oggetto di sequestro e confisca».

17.7

BINETTI

Accolto

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«c) prevedere adeguate misure di controllo relative alla destinazione dei rifiuti radioattivi e alle tipologie e caratteristiche delle discariche a cui vengono inviati gli stessi rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute umana».

17.8 (v. testo 2)

DE PETRIS, SILVESTRI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso, oltre che alle competenti commissioni parlamentari, anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'acquisizione del relativo parere».

17.8 (testo 2)

DE PETRIS, SILVESTRI

Accolto

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, lo schema di decreto legislativo è trasmesso, oltre che alle competenti commissioni parlamentari, anche alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini dell'acquisizione del relativo parere».

17.9

DE PETRIS, SILVESTRI

Ritirato

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al presente articolo, contenente anche i dati delle specifiche richieste di autorizzazione alla spedizione, trasporto e transito e le informazioni trasmesse alla Commissione europea, ai sensi della direttiva 2006/117/Euratom».

17.0.1/2

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 17.0.1, al comma 1, alinea, dopo le parole: «con le modalità», inserire le seguenti: «e nei termini».

17.0.1/1

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 17.0.1, alla lettera a) aggiungere in fine le seguenti parole: «adottando quale periodo sufficiente di negoziazione un periodo non inferiore a sei mesi»,

e, alla lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e la durata massima di diciotto mesi di cui, rispettivamente, ai commi secondo e terzo dell'articolo 2357 del codice civile».

17.0.1

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Criteri di delega per il recepimento della direttiva 2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale)

1. Il Governo è delegato ad emanare con le modalità di cui all'articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché dei principi indicati nella direttiva e dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) avvalersi, anche con riferimento alle operazioni di aumento di capitale, delle facoltà previste in tema di conferimenti in natura dall'articolo 10-*bis* della direttiva 77/91/CEE introdotto dalla direttiva 2006/68/CE;

b) non avvalersi, con riguardo alle sole società che non fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facoltà prevista dall'articolo 19, paragrafo 1, numeri da (i) a (v), della direttiva 77/91/CEE come modificato dalla direttiva 2006/68/CE;

c) avvalersi, con riguardo alle società che fanno ricorso al mercato dei capitali di rischio, della facoltà di cui all'articolo 19, paragrafo 1, numero (i), confermando il limite del 10 per cento del capitale;

d) consentire che le società anticipino fondi, accordino prestiti o forniscano garanzie per l'acquisto di proprie azioni da parte di un terzo o per la sottoscrizione da parte di un terzo di azioni emesse nel quadro di un aumento di capitale alle condizioni indicate all'articolo 23, paragrafo 1, e all'articolo 23-*bis* della direttiva 77/91/CEE come modificato dalla direttiva 2006/68/CE, mantenendo la deroga di cui all'articolo 2358, comma terzo, del Codice civile e confermando, altresì, la disciplina della fusione a seguito di acquisizione con indebitamento di cui all'articolo 2501-*bis* del Codice civile.».

17.0.2/1 (v. testo 2)

IL RELATORE

All'emendamento 17.0.2, apporre le seguenti modifiche:

1. *al comma 1, alinea, dopo le parole: «Direttiva 84/253/CEE del Consiglio» aggiungere le seguenti: «coordinandola, per tutto quanto compatibile con la direttiva stessa, con le modifiche apportate alla sezione VI del Titolo III del capo IV del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303»;*

2. *al comma 1, lettera b), dopo le parole: «abilitazione e formazione continua,» inserire le seguenti: «avvalendosi delle opzioni offerte dagli articoli 9, 11 e 12 della direttiva»;*

3. *al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) mantenimento in via transitoria, fino all'adozione di nuovi orientamenti comunitari vincolanti, del regime di responsabilità dei revisori di cui al comma 2 dell'articolo 164 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.»;

4. *al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «certificazione», con la parola: «revisione»;*

5. *al comma 1, lettera e), sostituire la parola: «azione» con la parola: «individuazione», e la parola: «assicurazioni» con le parole: «imprese di assicurazione», e aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché, in sede di prima applicazione del n. 13 dell'articolo 2 della direttiva, nelle imprese di investimento»;*

6. *al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) nell'introduzione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, di cui all'articolo 41 della direttiva, prevedere soluzioni che consentano alle società di evitare per quanto possibile la moltiplicazione di organi sociali.»;

7. *al comma 1, sopprimere la lettera f);*

8. *al comma 1, alla lettera g) inserire in fine le seguenti parole: «, previa loro adozione da parte della Comunità europea, e attribuzione in capo al Ministero dell'economia, di concerto con il Ministero della giustizia, del potere di prevedere deroghe, nei limiti consentiti dall'articolo 26, paragrafo 3, della direttiva 2006/43/CE, per le società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, al fine del contenimento dei costi per le imprese».*

17.0.2/1 (testo 2)

IL RELATORE

Accolto

All'emendamento 17.0.2, apporre le seguenti modifiche:

1) *al comma 1, alinea, dopo le parole:* «uno o più decreti legislativi per l'attuazione» *aggiungere le seguenti:* «dell'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE, dell'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE e»;

2) *al comma 1, alinea, dopo le parole:* «Direttiva 84/253/CEE del Consiglio» *aggiungere le seguenti:* «coordinandola, per tutto quanto compatibile con la direttiva 2006/43/CE stessa, con le modifiche apportate alla parte IV, titolo III, capo II, sezione VI del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dal decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303»;

3) *al comma 1, lettera b), dopo le parole:* «abilitazione e formazione continua,» *inserire le seguenti:* «avvalendosi delle opzioni offerte dagli articoli 9 e 12 della direttiva 2006/43/CE»;

4) *al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

«c) disciplina del regime della responsabilità civile dei revisori avuto riguardo degli orientamenti assunti in sede comunitaria e tenendo conto dell'esigenza di mantenere elevati incentivi ad effettuare una revisione di qualità e di tutelare i risparmiatori, della proporzionalità della responsabilità dei soggetti coinvolti nella redazione e nella revisione del bilancio ai danni dagli stessi cagionati, dell'esigenza di contenere il costo del capitale e la concentrazione nel mercato della revisione;»;

5) *al comma 1, lettera d), sostituire la parola:* «certificazione», *con la parola:* «revisione»;

6) *al comma 1, lettera e), sostituire la parola:* «azione» *con la parola:* «individuazione», *e la parola:* «assicurazioni» *con le parole:* «imprese di assicurazione», *e aggiungere in fine le seguenti parole:* «nonché, in sede di prima applicazione del n. 13 dell'articolo 2 della direttiva 2006/43/CE, nelle imprese di investimento»;

7) *al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

«e-bis) previsione nell'introduzione del comitato per il controllo interno e per la revisione contabile, di cui all'articolo 41 della direttiva, di soluzioni che consentano alle società di evitare per quanto possibile la moltiplicazione di organi sociali.»;

8) *al comma 1, lettera f), sostituire le parole:* «chiarimento delle responsabilità» *con le seguenti:* «coordinamento delle funzioni»;

9) *al comma 1, alla lettera g), inserire in fine le seguenti parole:* «, previa loro adozione da parte della Unione europea».

17.0.2

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.

(Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio, secondo i principi e i criteri direttivi di seguito indicati:

a) individuazione delle società obbligate a sottoporre a revisione il bilancio, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria;

b) definizione delle norme in materia di abilitazione e formazione continua, in modo da garantire l'idoneità professionale dei revisori;

c) disciplina del regime di responsabilità civile dei revisori, in funzione del contenimento del costo della raccolta del capitale e della limitazione della concentrazione nel mercato della revisione, e del mantenimento di un elevato livello di incentivi a effettuare una revisione di qualità;

d) disciplina dell'albo dei revisori e del sistema pubblico di vigilanza, secondo una ripartizione di competenze che tuteli efficacemente l'affidamento dei risparmiatori sulla certificazione del bilancio;

e) azione degli enti di interesse pubblico, ai fini dell'applicazione della disciplina più stringente in materia di revisione prevista dalla direttiva 2006/43/CE, negli emittenti, nelle banche e nelle assicurazioni;

f) chiarimento delle responsabilità rispettive del revisore e del collegio sindacale;

g) previsione dell'applicazione obbligatoria di principi internazionali di revisione;

h) riordino della disciplina sanzionatoria in materia di revisione, in modo da renderla effettiva, proporzionale e dissuasiva.

2. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato».

17.0.3/3

IL RELATORE

Respinto relativamente al punto 1)**Accolto limitatamente al punto 2) e alla rubrica**

All'emendamento 17.0.3, apporre le seguenti modifiche:

- 1) *sopprimere il comma 1;*
- 2) *al comma 2, dopo le parole: «18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» aggiungere le seguenti: «e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali previsti dall'articolo 2 della presente legge.».*

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «Delega al Governo», sopprimere le seguenti: «per il completamento dell'attuazione delle direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE e».

17.0.3/1

IL RELATORE

Respinto

All'emendamento 17.0.3 apporre le seguenti modifiche:

1. *Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «per avvicinarla» aggiungere le seguenti: «in via facoltativa»;*
2. *Al comma 1, lettera b), dopo la parola: «adozione» aggiungere le seguenti: «in via facoltativa»;*
3. *Al comma 1, lettera c), dopo la parola: «adozione» aggiungere le seguenti: «in via facoltativa»;*
4. *Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: «tenendo conto delle facoltatività e delle obbligatorietà di cui alle lettere precedenti»;*
5. *Al comma 1, lettera g), aggiungere in fine le seguenti parole: «ai sensi delle lettere precedenti»;*

17.0.3/2

IL RELATORE

Assorbito

All'emendamento 17.0.3, al comma 2, dopo le parole: «entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge», inserire le seguenti: «e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati al comma 1».

17.0.3

IL GOVERNO

**Respinto relativamente al comma 1
Accolto limitatamente ai commi 2 e 3***Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:***«Art. 17-bis.***(Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle direttive 2001/65/CE e 2003/51/CE e per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5 del regolamento CE 1606/2002 per le imprese di assicurazione)*

1. Al fine di completare l'adeguamento dell'ordinamento italiano alle disposizioni della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie, e della direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2003 che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 5, uno o più decreti legislativi, secondo i principi e i criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonché secondo gli ulteriori principi e criteri qui di seguito indicati:

a) modificazione della normativa civilistica di bilancio per avvicinarla alle disposizioni previste dai principi contabili internazionali compatibilmente con le opzioni consentite dalle direttive;

b) adozione di due nuovi documenti aggiuntivi del bilancio (prospetto delle variazioni delle voci di patrimonio netto e rendiconto finanziario) e loro disciplina;

c) adozione di uno schema di stato patrimoniale basato sulla distinzione tra voci di carattere corrente o non corrente e semplificazione del contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico facendo salva la completezza e l'analiticità dell'informazione del bilancio attraverso il dettaglio richiesto in nota integrativa;

d) modificazione dei criteri di valutazione con adozione del criterio del valore equo (fair value), in via facoltativa, per la valutazione degli strumenti finanziari e di altre specifiche attività, e, in via obbligatoria, per la valutazione degli strumenti finanziari derivati;

e) modificazione della disciplina del bilancio in forma abbreviata con utilizzo della facoltà di semplificazione prevista dalla direttiva 78/660/CEE anche per le società medio piccole come individuate dall'articolo 27 della direttiva;

f) coordinamento, nel rispetto e in coerenza con i principi contabili internazionali, delle altre disposizioni vigenti del codice civile;

g) modificazione della normativa fiscale in materia di reddito d'impresa al fine di armonizzarla con le innovazioni derivanti dall'applicazione dei principi contabili internazionali.

2. Al fine di completare l'adeguamento della disciplina di bilancio delle imprese di assicurazione ai principi contabili internazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere dei competenti organi parlamentari, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, salva la facoltà prevista dall'articolo 1, comma 5, uno o più decreti legislativi per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002 relativo all'applicazione di principi contabili internazionali, estendendo l'obbligo di applicare i principi contabili internazionali alla redazione del bilancio di esercizio.

3. Dall'esercizio della delega di cui al comma 1 non devono derivare oneri o minori entrate per il bilancio dello Stato».

17.0.4/1

IL RELATORE

Accolto

Sostituire l'emendamento 17.0.4 con il seguente:

«Art. 17-bis.

(Delega al Governo per introdurre disposizioni per l'attuazione del Regolamento (CE) N. 423/2007 del 19 Aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran)

1. Nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le politi-

che europee, del Ministro della giustizia e del Ministro del commercio internazionale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri competenti, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, di seguito denominato "Regolamento", e secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 7 e 9 della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni dirette a regolamentare le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso, le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria di servizi di intermediazione o di investimento, pertinenti a beni e tecnologie di duplice uso, nei confronti dell'Iran, nonché a stabilire norme recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni delle medesime disposizioni.

2. L'esercizio della delega dovrà avvenire nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), d), e), f) e g), nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento al Regolamento ed alle altre disposizioni comunitarie che dovessero essere adottate entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa vigente in tema di disciplina dei prodotti e tecnologie a duplice uso;

c) previsione di procedure di autorizzazione alla fornitura di assistenza tecnica e in materia finanziaria pertinenti ai beni e tecnologie a duplice uso e all'esportazione ed importazione di beni e tecnologie a duplice uso nei confronti dell'Iran;

d) previsione della pena della reclusione da tre a otto anni per i soggetti che violino i divieti di cui agli articoli 2, 4 e 5, paragrafo 1, del Regolamento;

e) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che effettuino le operazioni di cui agli articoli 3, 5, paragrafo 2, e 6 del Regolamento in assenza o in difformità delle autorizzazioni ivi previste;

f) previsione della pena della reclusione da due a sei anni per i soggetti che violino i divieti di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del Regolamento.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2 e secondo le procedure di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1.»

17.0.4

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Delega al Governo per introdurre disposizioni per l'attuazione del Regolamento (CE) N. 423/2007 del 19 Aprile 2007 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di dodici mesi dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per le Politiche Europee, del Ministro della Giustizia e del Ministro del Commercio Internazionale, di concerto con i Ministri degli Affari Esteri, dell'Economia e delle Finanze e di altri Ministri competenti, nel rispetto del Regolamento (CE) n. 423/2007 del 19 Aprile 2007, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni dirette a regolamentare le transazioni connesse con i beni e tecnologie a duplice uso, le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria di servizi di intermediazione o di investimento, pertinenti a beni e tecnologie di duplice uso, nei confronti dell'Iran, nonché a stabilire norme recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni delle medesime disposizioni.

2. L'esercizio della delega dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento al Regolamento (CE) n. 423/2007 del 19 Aprile 2007 del Consiglio ed alle altre disposizioni comunitarie che dovessero essere adottate entro il termine di esercizio della delega stessa;

b) coordinamento delle nuove disposizioni con la normativa vigente in tema di disciplina dei prodotti e tecnologie a duplice uso;

c) previsione di procedure di autorizzazioni alla fornitura di assistenza tecnica e in materia finanziaria pertinenti ai beni ed alle tecnologie a duplice uso e all'esportazione od importazione di beni e tecnologie a duplice uso nei confronti dell'Iran;

d) previsione di misure sanzionatorie effettive, proporzionate e dissuasive, attraverso un meccanismo deterrente graduale, che individui sanzioni amministrative o penali, in relazione alla gravità ed alla reiterazione delle violazioni, nonché, nel caso di sanzioni penali, alla natura contravvenzionale o delittuosa della fattispecie criminosa.

3. I decreti legislativi di cui al comma primo sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 e sono le procedure di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 nonché in conformità all'articolo 3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legi-

slativi di cui comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive ed integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2».

17.0.5 (v. testo 2)

IL GOVERNO

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e al comma 1, lettere a) e g) dell'articolo 2, un decreto legislativo per disciplinare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la determinazione delle tariffe sia individuata tenendo conto dei criteri indicati nell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004;

b) porre a totale carico degli operatori del settore alimentare, dei mangimi e di quello zootecnico il costo derivante dai controlli supplementari previsti dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 882/2004;

c) porre a totale carico degli operatori del settore alimentare, dei mangimi e di quello zootecnico il costo derivante dai controlli supplementari previsti dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, si applicano, ove di misura superiore, le tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 o quelle eventualmente rideterminate con disposizione regionale, ai fini dell'integrale copertura dei costi effettivi del servizio prestato.».

17.0.5 (testo 2)

IL GOVERNO

Accolto

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Delega al Governo per l'adozione di un decreto legislativo relativo al rifinanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e con le modalità di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1, un decreto legislativo per disciplinare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la determinazione delle tariffe sia individuata tenendo conto dei criteri indicati nell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 882/2004;

b) porre a totale carico degli operatori del settore alimentare, dei mangimi e di quello zootecnico il costo derivante dai controlli supplementari previsti dall'articolo 28 del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Fino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, si applicano, ove di misura superiore a quelle stabilite dal regolamento (CE) n. 882/2004, le tariffe fissate dal decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432, o quelle eventualmente rideterminate con disposizione regionale, ai fini dell'integrale copertura dei costi effettivi del servizio prestato.».

Art. 18.**18.1**

STIFFONI, CASTELLI

Respinto*Stralciare il Capo III.*

18.2

STIFFONI, CASTELLI

Respinto*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «parere», aggiungere le seguenti: «vincolante, entro sessanta giorni.».**Conseguentemente sopprimere il periodo da: «Decorsi» a «del parere.» e il comma 6.*

18.3

ALLOCCA

Respinto*Al comma 3, in fine, sostituire le parole: «novanta giorni» con le seguenti: «quaranta giorni».*

18.4

IL RELATORE

Accolto*Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: «novanta giorni», con le seguenti: «sessanta giorni».*

Art. 19.**19.8**

IL RELATORE

Accolto

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

«a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II del codice penale una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;

b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);

c) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato».

19.5

GIRFATTI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) introdurre nel libro V, titolo XI, capo IV del codice civile una fattispecie criminosa la quale, fatto salvo quanto attualmente previsto dall'articolo 2635 codice civile, punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci, liquidatori e responsabili della revisione i quali intenzionalmente compiono od omettono di compiere, in violazione degli obblighi inerenti il loro ufficio a seguito della dazione o della promessa di utilità per sé o per altri, atti che comportano o possono comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'ac-

quisizione di beni o servizi commerciali, cagionando a terzi un nocumento;».

19.1

STIFFONI, CASTELLI

Ritirato

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «amministratori» fino a: «loro», con le seguenti: « chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie od omette di compiere, in violazione degli obblighi inerenti il suo».

19.2

CASSON

Precluso

Al comma 1, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) *dopo le parole: «direttori generali» sono aggiunte le seguenti: «dipendenti o prestatori di attività lavorativa di qualsiasi tipo»;*
- 2) *dopo le parole: «e responsabili della revisione i quali» sono aggiunte le seguenti: «direttamente o tramite un intermediario»;*
- 3) *dopo le parole: «a seguito della dazione» sono aggiunte le seguenti: « , della sollecitazione».*

Conseguentemente:

dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) introdurre, fatto salvo quanto previsto dalla lettera a), nel libro II, titolo VIII, capo II del codice penale una fattispecie criminosa la quale punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative di qualsiasi tipo per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali»;

alla lettera b), sostituire le parole: «dà o promette l'utilità di cui alla lettera a)» con le seguenti: «direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette l'utilità di cui alle lettere a) e a-bis»;

alla lettera c), dopo le parole: «la fattispecie criminosa di cui alla lettera a)» aggiungere le seguenti: «e introdurre fra i reati di cui alla se-

zione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alla lettera a-bis)».

19.3

ALLOCCA

Precluso

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: «in violazione», fino a: «o servizi commerciali» con le seguenti: «qualora vi siano tenuti, un atto contrario agli obblighi inerenti il loro ufficio, a seguito della ricezione o dell'accettazione della promessa di un indebito vantaggio per se o per altri, qualora tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali».

Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1, lettera b), sostituire la parola: «utilità» con le seguenti: «indebito vantaggio».

19.6

GIRFATTI, VEGAS

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

19.4

ALLOCCA

Assorbito

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «delle persone giuridiche», con le seguenti: «degli enti».

19.7

GIRFATTI, VEGAS

Respinto

Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:

«d) prevedere la procedibilità a querela della persona offesa;».

Art. 20.

20.1

ALLOCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera l), sostituire la parola: «indugio», con la seguente: «ritardo».

20.2

ALLOCCA

Respinto

Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: «risulti evidente», con le seguenti: «possa ritenersi».

20.3

ALLOCCA

Ritirato

Al comma 1, lettera o), sostituire la parola «indugio», con la seguente: «ritardo».

Art. 21.

21.1

ALLOCCA

Ritirato

*Al comma 1, lettera b), numero 2), sostituire la parola: «mancanza»
con la seguente: «assenza».*

21.2

ALLOCCA

Accolto

*Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «delle persone giuridiche»
con le seguenti: «degli enti».*

Art. 22.**22.1 (v. testo 2)**

VEGAS, CASOLI, BONFRISCO, STIFFONI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).
_____**22.1 (testo 2)**

VEGAS, CASOLI, BONFRISCO, STIFFONI

Accolto*Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: «prevedere un'autorità centrale» con le seguenti: «individuare l'autorità centrale amministrativa».*
_____**22.2**

ALLOCCA

Ritirato*Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: «punibilità» con la seguente: «incriminabilità».*
_____**22.3**

ALLOCCA

Ritirato*Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: «anche se la legislazione», sino a: «medesima».*
_____**22.5**

IL RELATORE

Accolto*Al comma 1, lettera l) sostituire le parole: «anche se» con le seguenti: «anche nei casi in cui».*

22.4

ALLOCCA

Respinto

Al comma 1, lettera r), sostituire le parole: «per motivi di sesso, razza, religione, origine etnica, nazionalità, lingua, opinione politica o tendenza sessuali, oppure che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per uno di tali motivi» con le seguenti: «per motivi discriminatori di qualsiasi natura, ovvero che la posizione di tale persona possa risultare pregiudicata per tali motivi».

PROPOSTE DI COORDINAMENTO

Coord. 1.1

IL RELATORE

Accolto

All'articolo 1, comma 1, sopprimere le parole: «A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge,».

Coord. 17.1

IL RELATORE

Accolto

All'articolo 17, comma 1-bis (introdotto dall'emendamento 17.8 testo 2), sostituire le parole: «Entro lo stesso termine di cui al comma 1» con le seguenti: «Nel rispetto del termine di cui al comma 1».
